



**COMUNE DI BOSARO**  
Provincia di Rovigo

P.zza Madonna S.Luca n. 9 - Tel. 0425-932029 - Fax. 0425- 465140  
P.I. 00197200298

**Regolamento per la gestione dei  
rifiuti urbani ed assimilati  
e per la pulizia del territorio**

# Sommario

<b>TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
Art. 1 Premessa .....	4
Art. 2 Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati .....	5
Art. 4 Principi generali.....	5
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.....	6
Art. 6 Accesso alle informazioni.....	6
<b>TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI</b> .....	7
Art. 7 Definizioni.....	7
Art. 8 Classificazione dei rifiuti.....	9
<b>TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI</b> .....	11
Art. 9 Criteri di assimilazione.....	11
Art. 10 Esclusioni.....	12
Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi.....	13
<b>TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA</b> .....	14
Art. 12 Raccolta differenziata.....	14
Art. 13 Sistemi di raccolta .....	14
Art. 14 Frequenza ed orari del servizio.....	17
Art. 15 Collocazione dei contenitori stradali (comma 1, lettera b, art. 13).....	18
Art. 16 - Collocazione dei contenitori nel sistema di raccolta con impiego di isole ecologiche per i condomini cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13 .....	20
Art. 17 Collocazione dei sacchi/contenitori per il servizio di raccolta porta a porta (comma 1, lettera a, art. 13) .	21
Art. 18 Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta .....	22
Art. 19 Pesatura dei rifiuti .....	22
<b>TITOLO 5: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO</b> .....	23
<b>CAPO I: NORME GENERALI</b> .....	23
Art. 20 Divieti generali.....	23
Art. 21 Divieti specifici .....	23
<b>CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO</b> .....	24
Art. 22 Norme generali .....	24
Art. 23 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico.....	24
Art. 24 Obblighi e divieti per l'utente.....	24
<b>CAPO III: TRASPORTO</b> .....	25
Art. 25 Trasporto .....	25
Art. 26 Ambito di attività .....	26
Art. 27 Frequenza e modalità del servizio .....	26
Art. 28 Lavaggio stradale .....	27
Art. 29 Volantinaggio .....	27
Art. 30 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti .....	27
Art. 31 Animali.....	27

Art. 32 Rifiuti inerti .....	27
Art. 33 Fabbricati ed aree scoperte .....	27
Art. 34 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.....	28
Art. 35 Manifestazioni pubbliche .....	28
Art. 36 Cantieri .....	29
Art. 37 Soggetti .....	30
Art. 38 Requisiti e Principi gestionali.....	30
Art. 39 Organi di vigilanza e controllo .....	31
Art. 40 Sanzioni.....	31
Art. 41 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali .....	32
Art. 42 Disposizione finale .....	32

## **TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 Premessa***

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

### ***Art. 2 Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
  - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
  - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
  - g. la vigilanza e controllo ambientale.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio
3. Sono rimandate ad apposita e separata regolamentazione le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

### ***Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati***

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

### ***Art. 4 Principi generali***

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove, anche con la collaborazione delle Associazioni di volontariato ed alla partecipazione dei cittadini o di loro associazioni, sentito il Gestore del servizio pubblico, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
  - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
  - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
  - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
  - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

***Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione***

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

***Art. 6 Accesso alle informazioni***

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005.

## TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

### Art. 7 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
  - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
  - d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
  - e. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - f. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
  - g. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  - h. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  - i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  - j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel

punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- b. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. *Centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- d. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. *Spazzamento*: complesso di azioni per garantire la pulizia, l'asporto e l'allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
- h. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento;



- j. *Grandi produttori*: Utenze non domestiche la cui produzione volumetrica di rifiuto, in base alla frequenza di raccolta, è maggiore di quella prevista per i contenitori ad uso delle utenze domestiche;
- k. *Referente*: il soggetto di riferimento per il Comune nell'adozione delle misure di conferimento dei rifiuti in caso di edificio composto da pluralità di appartamenti o, comunque di utenze.  
Nel caso di condominio o di unico edificio con pluralità di appartamenti, il Referente coincide con l'Amministratore di condominio ovvero con il Proprietario nel caso di proprietà esclusiva dell'edificio con pluralità di utenze.

#### **Art. 8 Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono *rifiuti urbani*:
  - a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
    - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
    - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
    - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
    - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
    - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "\*");
    - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
    - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio,

frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

- b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo 3 del presente Regolamento;
- c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
- d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono *rifiuti speciali*:

- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. I rifiuti da attività commerciali;
- f. I rifiuti da attività di servizio;
- g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “\*”.

### **TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

#### ***Art. 9 Criteri di assimilazione***

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
  - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
  - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
  - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
  - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
    - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
    - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
    - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
    - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
    - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
    - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risulti non comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
  - f. rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
  4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### ***Art. 10 Esclusioni***

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
  - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
  - b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D.Lgs. n. 36/2003.
  - c. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
  - a. rifiuti costituiti da pneumatici;

- b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c. rifiuti di imballaggi terziari;
- d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

***Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi***

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

## TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

### **Art. 12 Raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
  - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
  - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
  - c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell'allegato A della DGRV n. 511/2004.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

### **Art. 13 Sistemi di raccolta**

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
  - a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi [salvo i casi di raccolta straordinaria della frazione vegetale] presso il luogo di produzione,
  - b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
  - c. *Raccolta presso Centri di raccolta*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
  - d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*;
  - e. *Raccolta porta a porta condominiale*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi sacchi o contenitori rigidi personali o contenitori rigidi ad uso esclusivo del condominio; intendendosi per condominio

l'edificio composto da più appartamenti e nuclei familiari residenti nel medesimo edificio.

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a, sono fornite dal Gestore del servizio.
4. Per alcune frazioni di rifiuti e/o per alcune categorie di utenze (non domestiche piuttosto che domestiche) i contenitori possono essere muniti di "transponder" o tecnologie similari che consente l'identificazione dell'utente conferitore e la volumetria del contenitore esposto per la raccolta dei rifiuti;
5. Le metodologie di raccolta possono essere tali da consentire l'applicazione della "tariffa puntuale" come disciplinata ai sensi della vigente normativa.
6. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono fornite dal gestore dei rifiuti a mezzo di sacchi/contenitori di diverse dimensioni, eventualmente dotati di transponder, secondo le esigenze stabilite dal medesimo gestore e conformemente alla tipologia della modalità di conferimento;
7. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 13 del presente Regolamento, devono essere tenuti all'interno della proprietà o all'interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi e nei tempi appositamente indicati dal gestore dei rifiuti e dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati con i mezzi previsti dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
8. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
  - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
  - b. entro una distanza di almeno metri 2 da passi carrai e/o accessi carrai di immobili ponendo attenzione alla garanzia delle condizioni di visibilità per l'entrata/uscita dei mezzi dalle proprietà private ;
  - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
9. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a:
  - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;

- b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
  - c. i contenitori dovranno essere posizionati, ad almeno cm. 50 dai confini di proprietà, salvo diverso accordo tra proprietà confinanti;
  - d. i contenitori dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati a cura e spese dell'utente con maggior frequenza nel periodo primaverile/estivo;
10. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
  11. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi religiosi, di interesse culturale ed ambientale.
  12. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
  13. Le nuove utenze domestiche hanno l'obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori assegnati per il conferimento dei rifiuti rivolgendosi direttamente al Gestore del servizio. Qualora un utente ritenga di non produrre alcune tipologie di rifiuto provvederà ad informare il gestore e potrà non ritirare il relativo contenitore.
  14. A ciascuna utenza domestica, sarà assegnata la dotazione di sacchi/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al precedente comma 1, ad eccezione delle utenze che praticano il compostaggio domestico alle quali non sarà consegnato il contenitore per la frazione organica.
  15. Per la raccolta della frazione verde costituita da sfalci d'erba e ramaglie, potrà essere assegnato un contenitore dotato di transponder, di adeguata volumetria ad ogni utenza che ne farà esplicita richiesta di fornitura all'ufficio clienti del Gestore del servizio;
  16. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico non possono essere assegnati il contenitore per la raccolta della frazione organica e di norma il contenitore per la raccolta della frazione verde, **resterà attivo il servizio di raccolta delle ramaglie legate in fascine da 1 mt. con frequenza di raccolta previsto nel calendario;**
  17. Ai sensi della circolare Regionale prot. 511498 del 20-11-2014 coloro che attiveranno il compostaggio domestico dovranno sottoscrivere apposita richiesta (da approvarsi in sede manovra e regolamento tariffari) presso il Comune, e dovranno restituire i contenitori per la raccolta della frazione organica e/o per la raccolta della frazione verde per i quali viene attivato il compostaggio e la riduzione della Tariffa sull'asporto dei rifiuti;
  18. **Nel caso di edificio con pluralità di utenze oppure con utenze condominiali i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il loro raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...).** L'amministratore condominiale o il proprietario/referente, in tal caso, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti, richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della



proprietà privata. Il Gestore valuta le varie richieste e la sussistenza delle condizioni per accoglierle. Tale servizio opzionale svolto dal Gestore anche su spazio privato, è gratuito se il mezzo impiegato per la raccolta può arrivare ad una distanza massima di 5 metri dal punto in cui sono posizionati i contenitori ad uso del condominio, **previa sottoscrizione di apposita dichiarazione liberatoria al Gestore.**

19. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o dei referenti/proprietari, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la eventuale mascheratura e per l'occupazione dello spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.
20. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e/o ditta incaricata dallo stesso condominio e/o dal Proprietario/Referente per il conferimento. Inoltre sono eventualmente opportunamente recintate secondo la mascheratura, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. \_\_\_\_\_-DI VIA o P.ZZA \_\_\_\_\_". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio in accordo con il Comune.
21. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore.
22. Nel caso si configurassero difficoltà specifiche nell'utilizzo dei contenitori previsti dai commi da 7 a 30 del presente articolo, si prevede fin da ora una deroga alle misure indicate, con apposito provvedimento.
23. **In considerazione del preminente interesse pubblico sotteso alla tutela della salute e della salubrità e pulizia del territorio, resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare specifiche modalità di raccolta anche in difformità dalla volontà degli utenti/proprietari.**

#### ***Art. 14 Frequenza ed orari del servizio***

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il prelievo dei rifiuti di cui all'art 13 del presente Regolamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriali che festiva con

frequenze indicate con le cadenze stabilite dal Gestore del servizio rese note attraverso il **calendario di raccolta di cui ogni utente deve farsi carico di richiedere, comunque, disponibile sul sito internet dell'Ente gestore.**

3. L'esposizione del rifiuto, da parte dell'utente per il successivo prelievo da parte del Gestore del Servizio, deve essere effettuato esclusivamente **la sera prima del giorno previsto di raccolta,** esclusivamente all'interno dell'apposito sacco/contenitore consegnato ad ogni singola utenza.
4. Il successivo ritiro del contenitore svuotato, da parte dell'utente, deve essere effettuato entro le successive 12 ore dalla raccolta da parte del Gestore del servizio.
5. Il servizio di spazzamento **è garantito dal Gestore su espressa richiesta del Comune** e è organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
6. Il servizio di spazzamento viene effettuato dal Gestore del servizio **su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale** dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriali che festiva salvo diverse disposizioni emesse dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.
7. E' vietato posizionare sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico qualsiasi attrezzatura fissa atta a riparare i contenitori per la raccolta dei rifiuti. I contenitori dei rifiuti vanno posizionati esclusivamente secondo le indicazioni dettate dal precedente comma 3 e ritirati secondo il precedente comma 4.
8. In deroga a quanto indicato nei precedenti commi, si prevede fin da ora (in accordo con il gestore) di eseguire i servizi di raccolta e spazzamento in orario notturno, dandone preventiva comunicazione agli utenti.

#### ***Art. 15 Collocazione dei contenitori stradali (comma 1, lettera b, art. 13)***

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera b, dell'art. 13 del presente Regolamento, (*Raccolta contenitori stradali*), fatto salvo i casi di spostamento temporaneo previsti nel presente Regolamento, vengono collocati, di norma, ad una distanza massima di percorrenza su strada pubblica, o privata ad uso pubblico, dalle utenze servite come segue:
  - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo, distanza massima metri 600
  - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, distanza massima metri 600
  - c. Raccolta della frazione verde, distanza massima metri 1500
  - d. Raccolta congiunta di carta, distanza massima metri 1500
  - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo, distanza massima metri 1500

2. La localizzazione dei contenitori stradali è comunque eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
  - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
  - b. entro la distanza di visibilità tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
  - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
  - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
  - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, rivendita di alimenti;
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti con piazzole pavimentate ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, di una efficace operazione di pulizia da parte del Gestore del servizio, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, anche temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm. Ove non potesse essere tecnicamente lasciato tale spazio utile di transito, dovrà essere individuato un percorso alternativo, mediante apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Comune.
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio in accordo con il Comune.

9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio di concerto della Polizia Locale, e dell'Ufficio tecnico comunale.
10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di area privata in accordo sia con l'Amministrazione Comunale sia con il proprietario dell'area stessa.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
12. Nel caso di attuazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. Nei casi di interventi edilizi assoggettati a Permesso di Costruire ovvero a DIA e SCIA, dovrà essere previsto il posizionamento all'interno del lotto dell'area ecologica; posizionamento, dimensioni e caratteristiche dovranno essere concordate con il Gestore del servizio e acquisito il preventivo parere da parte dello stesso.
13. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
15. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

***Art. 16 - Collocazione dei contenitori nel sistema di raccolta con impiego di isole ecologiche per i condomini cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13***

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13 del presente Regolamento, possono essere tenuti su suolo privato o su suolo pubblico, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento tramite i mezzi impiegati per il servizio stesso.
2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di isola ecologica condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.

3. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del Condominio o il proprietario/referente, nelle sue funzioni, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali e risponde in solido delle sanzioni previste dall'art. 40 del presente regolamento.
4. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
  - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
  - b. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
5. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
  - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
  - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
6. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
7. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
8. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
9. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico
10. In presenza di uno o più condomini, che abbiano complessivamente almeno 10 utenze domestiche, può essere attivata, su richiesta dell'amministratore condominiale o del proprietario o altro referente, salvo quanto previsto dai commi precedenti, la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti del condominio impiegando isole ecologiche condominiali con sistema di individuazione e abilitazione dell'utente conferitore.
11. Nel caso di attivazione dell'isola ecologica condominiale di cui al comma 10, i contenitori di cui al comma 7 dell'art. 13, non potranno essere utilizzati dagli utenti condominiali.

***Art. 17 Collocazione dei sacchi/contenitori per il servizio di raccolta porta a porta (comma 1, lettera a, art. 13)***

1. I sacchi/contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a dell'art. 13 del presente Regolamento, devono essere tenuti all'interno della proprietà o all'interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della

recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento nei tempi previsti dallo stesso.

2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di contenitore condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
3. I sacchi/contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
4. I sacchi/contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del Condominio o il proprietario/referente, nelle sue funzioni, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali e risponde in solido delle sanzioni previste dall'art. 40 del presente regolamento.

***Art. 18 Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta***

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori per rifiuti, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo.

***Art. 19 Pesatura dei rifiuti***

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore del servizio mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

## TITOLO 5: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

### CAPO I: NORME GENERALI

#### *Art. 20 Divieti generali*

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

#### *Art. 21 Divieti specifici*

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore/detentore/referente, come definiti all'art. 7, nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Regolamento, dagli atti amministrativi, calendari o diversi sistemi organizzativi previsti dal gestore del servizio nonché nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appositi, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è obbligatorio il deposito di sacchetti o altri contenitori appositi, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.

5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
  - a. liquidi in qualsiasi quantità;
  - b. materiali in combustione;
  - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

## **CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

### ***Art. 22 Norme generali***

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Comune apposite convenzioni.
3. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

### ***Art. 23 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico***

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
  - a. Le utenze non domestiche (salvo diversa disposizione comunale);
  - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Comune;
  - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

### ***Art. 24 Obblighi e divieti per l'utente***

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente é tenuto:
  - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
  - b. a realizzare il compostaggio in aree di propria pertinenza o in altra area, alle seguenti condizioni:



- Abbia in proprietà o in godimento un terreno, ad uso esclusivo e/o comune, di pertinenza dell'abitazione per la quale si richiede la riduzione della tariffa (es. giardino proprio e/o giardino condominiale), comunque di superficie non inferiore ai 50 mq.;
  - Abbia in proprietà o in godimento un terreno, ad uso esclusivo e/o comune, anche non di pertinenza dell'abitazione per la quale si richiede la riduzione della tariffa, nel quale viene effettuato il compostaggio (es. orto sociale/collettivo), comunque di superficie non inferiore ai 50 mq.; detto terreno deve obbligatoriamente ricadere all'interno dei confini amministrativi del Comune di Bosaro;
- c. Il luogo ove avviene il compostaggio domestico deve essere sempre ben definito e verificabile. Nei casi in cui detto luogo sia ad uso comune, il richiedente deve disporre di compostiera propria. In nessun caso è consentito l'uso di compostiere comuni al servizio di più utenze. Nei casi in cui il compostaggio domestico avviene in un luogo non di pertinenza dell'abitazione, il quantitativo di scarti organici trasportati al produttore dall'utenza per la quale è stata richiesta la riduzione al luogo nel quale viene effettuato il compostaggio domestico, non può eccedere i 30 chilogrammi ovvero di 30 litri per volta.

3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento della FORSU al servizio pubblico escluse le ramaglie legate in fascine da 1 mt.

4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti vegetali.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

### CAPO III: TRASPORTO

#### *Art. 25 Trasporto*

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

## TITOLO 6: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

### **Art. 26 Ambito di attività**

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
  - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
  - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
  - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
  - d. le aree dei cimiteri;
  - e. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
  - f. le rive dei corsi d'acqua;
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

### **Art. 27 Frequenza e modalità del servizio**

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità **previste e concordate di volta in volta.**
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
  - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
  - b. lavaggio stradale;
  - c. pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie;
  - d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
  - e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

### ***Art. 28 Lavaggio stradale***

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato da eventuale richiesta specifica.

### ***Art. 29 Volantinaggio***

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta.

### ***Art. 30 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti***

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

### ***Art. 31 Animali***

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).
4. Vien fatto rinvio all'eventuale Regolamento di polizia urbana.

### ***Art. 32 Rifiuti inerti***

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.

### ***Art. 33 Fabbricati ed aree scoperte***

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

#### ***Art. 34 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti***

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

#### ***Art. 35 Manifestazioni pubbliche***

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

### ***Art. 36 Cantieri***

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

## **TITOLO 7: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE**

### ***Art. 37 Soggetti***

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Comune.

### ***Art. 38 Requisiti e Principi gestionali***

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
  - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
  - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi.
6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

## TITOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 39 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

### Art. 40 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	Sanzione minima	Sanzione massima
Art. 15 comma 13 Art.16 comma 8	Spostamento dei sacchi/contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 14 Art. 16 comma 9	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 15 Art. 16 comma 8	Manomissione o danneggiamento di sacchi/contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 20 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	rif artt. 255 e 256 D.Lgs. n. 152/2006	
Art. 20 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art. 20 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00

Art. 21 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze, dei tempi e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento, dagli atti, calendari e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso / Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art. 21 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 24 comma 3	il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 29 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 30	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 31	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 34 comma 2	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 35 comma2	Mancata pulizia dell'area durante e al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

2. L'accertamento delle violazioni di cui al precedente comma, determinano l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi attraverso l'immediata rimozione e pulizia del sito. In difetto, l'Amministrazione comunale si sostituisce all'obbligato che pone a carico del medesimo le spese sostenute per l'intervento.

#### **Art. 41 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali**

1. Nella more della attuazione del titolo 3 del presente Regolamento, fino alla approvazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 9, continuano ad applicarsi i criteri vigenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
3. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Resta ferma la validità la separata disciplina contenuta nel Regolamento di gestione dell'isola ecologica comunale.
5. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

#### **Art. 42 Disposizione finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



